



Bruxelles, 8.4.2016
COM(2016) 190 final

2016/0100 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
tra l'Unione europea e Tuvalu**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio¹ elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi: Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu³. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato.

La prima serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto è stata firmata il 6 maggio 2015 (Emirati arabi uniti), il 26 maggio 2015 (Timor Leste) e il 28 maggio 2015 (Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Trinidad e Tobago e Vanuatu) e si applica in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore. Il Consiglio ha autorizzato la firma della seconda serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto con Tonga (accordo firmato il 20 novembre 2015), la Colombia (accordo firmato il 2 dicembre 2015), Kiribati (data di firma dell'accordo da stabilirsi) e Palau (accordo firmato il 7 dicembre 2015). Questi quattro accordi si applicano in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore.

I negoziati con Tuvalu sono stati avviati il 19 novembre 2014. In occasione di quella riunione è stato possibile rivedere l'intero progetto di testo e nel corso di ulteriori scambi è stato raggiunto un accordo su tutte le sue parti. I capi negoziatori hanno siglato l'accordo a Bruxelles il 8 ottobre 2015. Gli Stati membri ne sono stati informati nel corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 26 ottobre 2015.

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

³ COM(2014)467 del 17.7.2014.

2. BASE GIURIDICA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata dopo la firma dell'accordo, a nome dell'Unione, da parte di una persona designata dal presidente del Consiglio e previa approvazione del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE.

3. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Tuvalu che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che Tuvalu può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Campo di applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione di coloro che viaggiano per svolgere un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Tuvalu sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini dell'altra parte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Tuvalu che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Tuvalu il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini di Tuvalu in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

Dichiarazioni

Oltre alle dichiarazioni comuni di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

4. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (in seguito denominato "l'accordo") con Tuvalu.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2015/[...] del Consiglio, l'accordo è stato firmato ed è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal [...].
- (3) L'accordo istituisce un comitato misto di esperti per la gestione dell'accordo. L'Unione europea deve essere rappresentata in seno al comitato misto dalla Commissione, che dovrebbe essere assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu è approvato a nome dell'Unione.

⁴ Approvazione espressa il [...]

⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo⁷.

Articolo 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione in sede di comitato misto di esperti istituito dall'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁷ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.